

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3133

—

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **RODOTÀ, BASSANINI,  
MANCINI GIACOMO, CRUCIANELLI**

*Presentata il 3 febbraio 1982*

**Modifica di norme riguardanti la libertà provvisoria,  
la custodia preventiva e l'istituzione di sezioni delle  
corti di assise**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le specifiche contingenze ed il quadro politico del momento impressero al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, caratteristiche strutturali di grande rigidità. Queste, alla luce della più recente esperienza, devono ritenersi, oltre che non giustificate da reali esigenze giudiziarie, soprattutto gravemente dannose in relazione a più che probabili evenienze concernenti lo stato di carcerazione preventiva. Soprattutto appare superata la logica che tende a porre riparo ai pericoli di un uso troppo facile della libertà provvisoria mediante la pura e semplice limitazione dei casi nei quali essa può essere concessa. Questa tecnica, infatti, introduce un rigore indiscriminato, non sempre giustificato dalle necessità del processo, e per di più abitua il giudice, e con lui gli organi di polizia, a considerare l'istituto della carcerazione preventiva un succedaneo della pena, o, peggio, una tecnica di pressione sull'imputato.

Lo stesso tema della dissociazione, ovvero del distacco politico del reo dal mondo della eversione, ancorché non accompagnato da atti di collaborazione alle indagini, in un contesto siffatto diviene estremamente più complicato.

Infatti, il detenuto per reati di eversione che intenda dissociarsi, cioè che esplicitamente rifiuti la logica della lotta illegale e riconosca la legittimazione dello Stato a giudicarlo accettando il ruolo processuale di imputato, non vede riconosciuto tale suo fondamentale nuovo atteggiamento sul piano della misura della carcerazione preventiva. Ciò è apparso, da un canto, immotivato, se paragonato alla situazione di quanti oltre alla dissociazione pongono in essere atti di collaborazione con le autorità e, dall'altro, controproducente in ordine al delicato obiettivo di riduzione dell'area operativa del terrorismo. È noto che questa è composta anche, ed in misura certamente notevole, da compartecipi di minor peso individuale

e di più facile recuperabilità. Tale recuperabilità, per l'appunto, è seriamente compromessa da un regime indifferenziato di carcerazione obbligatoria, pur in presenza di atti di dissociazione nel senso innanzi chiarito.

A questa esigenza si è voluto rispondere con la norma dell'articolo 1. Essa affida al giudice il potere di concedere la libertà provvisoria in quei casi in cui la dissociazione politica appaia ragionevolmente credibile sia in considerazione della non gravità dei reati commessi, sia in considerazione dell'accettazione del processo da parte dell'imputato. Non si è ritenuto di consentire la misura in parola indipendentemente dalla considerazione del delitto contestato, ma neppure si chiede all'imputato l'indicazione di prove a carico di altri soggetti, comportamento questo che potrebbe anche essere praticamente impossibile.

L'articolo 2 risponde a elementari criteri di prudenza. Il detenuto messo in libertà provvisoria in considerazione delle sue condizioni di salute può essere assoggettato a prescrizioni personalizzate, tali in concreto da impedire la sua fuga e da evitare l'inquinamento della prova. È conseguente a questo punto porre in rilievo il ruolo che in casi del genere dovranno giocare la professionalità e la diligenza delle forze di polizia, cui spetterà di osservare o far osservare le prescrizioni medesime.

Con l'articolo 3 si riproduce sostanzialmente l'articolo 17 della proposta di legge n. 1519 (Labriola ed altri), che opportunamente tendeva a limitare l'aumento dei termini di carcerazione preventiva alla sola fase istruttoria, nella quale più spesso si manifestano le esigenze dei giudici di disporre di più lunghi tempi di lavoro.

L'articolo 4 introduce una tecnica di verifica della legittimità della detenzione. Tale verifica è periodica ed ha il valore di un doveroso riesame, da parte dell'organo giudiziario, della situazione di un cittadino che, pur sempre assistito dalla presunzione costituzionale di innocenza, si trovi ad essere privato della libertà personale. È ovvio che il rispetto di tale va-

lore è un costante obbligo del giudice. Tuttavia, con la misura introdotta, si è voluto fissare un momento di formale ed obbligatoria verifica del suo adempimento. Non è infatti fantasioso ipotizzare che uno stato di detenzione, anche a causa della gravosità dei compiti dei giudici istruttori, possa protrarsi anche in casi in cui non sia tecnicamente necessario.

La logica dell'intervento operato con la norma dell'articolo 5 è quella di agire sulle ragioni che creano le tensioni nelle carceri. Tra queste, una delle più pericolose è costituita dalla lungaggine delle procedure che cagiona agli imputati attese che nulla hanno a che vedere con le necessità tecniche delle indagini. Il problema, a proposito dei giudizi di competenza delle corti di assise, è complicato dalla particolarità di tali organi, la cui struttura e la cui composizione restano legate ad un quadro criminale e giudiziario superato.

Le dichiarazioni pubbliche dei procuratori generali nel corso delle cerimonie di apertura dell'anno giudiziario hanno posto in luce il costante aumento dei delitti di maggiore gravità, specie nelle zone di più alta concentrazione urbana. Di qui i tempi di attesa di tali giudizi, sempre più lunghi dato il lento smaltimento del lavoro da parte delle corti. È noto inoltre che in questa materia, data la gravità dei reati, l'efficacia dei provvedimenti di amnistia resta del tutto marginale.

È sembrato pertanto opportuno creare, per gli uffici di maggiori dimensioni, accanto alle corti di assise, già operanti, altre corti, i cui organici, relativamente ai giudici togati, verrebbero costituiti utilizzando i magistrati appartenenti agli organici delle sezioni penali del tribunale.

In pratica, presso ogni sezione penale viene così ad essere creata una corte di assise. I giudici popolari vengono per altro chiamati a comporre mediante i criteri e le modalità dalla legge 12 luglio 1951, n. 287, e successive modificazioni.

L'utilizzazione di tali corti viene stabilita anno per anno dal presidente del

tribunale ogni qualvolta la mole dei giudizi da celebrarsi con il rito della corte d'assise sia tale da non far prevedere la possibilità della fissazione della prima udienza entro due mesi dal deposito del provvedimento di rinvio a giudizio. Con la fissazione di tale termine si è voluto riaffermare il dovere dello Stato di non avvalersi della carcerazione preventiva, oltre le necessità strettamente processuali.

È sembrato inoltre opportuno lasciare ai capi degli uffici la possibilità di stabilire quando le corti così istituite deb-

bono essere utilizzate, apparendo essi i soggetti più idonei ad una valutazione di questo genere. È parso anche opportuno non consentire tale utilizzazione per più di due anni consecutivi in ordine ad una medesima corte, sia per il carattere eccezionale della misura in sé e sia per non legittimare un'impressione di scarsa attenzione da parte del legislatore verso la criminalità cosiddetta minore.

Il sistema delineato, per altro, rispetta il principio del giudice naturale, giacché le corti istituite sono predeterminate rispetto ai giudizi da celebrare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

« Anche nei casi previsti nei due commi precedenti, la libertà provvisoria può essere concessa se trattasi di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione, nonché quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva. La libertà provvisoria può altresì essere concessa qualora il giudice ritenga, tenuto conto della gravità del reato e valutata la condotta processuale dell'imputato, che questi si asterrà dal commettere ulteriori delitti. La libertà provvisoria è inoltre concessa quando lo stato di detenzione può determinare un aggravamento delle condizioni di salute del detenuto tali da porre in pericolo la sua vita.

Nei casi previsti dal comma precedente, con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria il giudice, per impedire la fuga dell'imputato ed evitare l'inquinamento delle prove, impone le prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 282 e al secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale od altre analoghe prescrizioni ».

## ART. 2.

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale sono prolungati, per la sola fase istruttoria, della metà per i delitti commessi a fini di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 165-ter e dall'articolo 416 del codice di procedura penale.

Di tale aumento non si tiene conto ai fini del computo della durata massima della carcerazione preventiva in ciascuna delle fasi successive del procedimento.

In nessun caso la custodia preventiva può superare i due terzi del massimo della pena prevista per il delitto ».

#### ART. 3.

Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Decorsi i primi sei mesi di custodia preventiva, il giudice deve, con provvedimento motivato, verificare la permanenza delle condizioni che giustificano la carcerazione. Tale verifica deve essere ripetuta ogni tre mesi per tutta la durata della custodia preventiva ».

#### ART. 4.

Nei tribunali presso i quali esistono più sezioni sono istituite, in aggiunta alle corti di assise già previste dalle leggi vigenti e con le medesime modalità di queste, tante corti di assise quante sono le sezioni penali.

L'assegnazione di procedimenti ad una o più di tali corti viene decisa prima dell'inizio di ogni anno giudiziario, con provvedimento da comunicarsi al presidente della corte di appello ed al Consiglio superiore della magistratura ogni qualvolta lo stato ed il numero dei pro-

cedimenti da celebrarsi innanzi alle corti di assise non ne consentano la fissazione entro due mesi dal deposito del provvedimento di rinvio a giudizio.

Il presidente del tribunale, in considerazione delle esigenze dell'ufficio, può esentare dal lavoro presso le sezioni penali i magistrati che compongono le corti di assise istituite dalla presente legge.

Le singole corti di assise così istituite non possono giudicare per più di due anni successivi.